



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, esuccessivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo Covid);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” (nel seguito *Quadro temporaneo Ucraina*);

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l'art. 1, secondocomma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “*Estensione della disciplina del PNRR al Pianocomplementare*” nonché l'art. 14-bis, recante “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, siindividuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

Considerato che le sub misure devono, tra l’altro, contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*” sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro, dei quali 80 milioni sono stati assegnati alla misura recante “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio”;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all’intera sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

- 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009
- 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse anche in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

Considerato il medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021, che al secondo comma recita *“Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.”*;

Considerato che l'Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure B1 *“Sostegno agli investimenti”*, B2 *“Turismo, cultura, sport e inclusione”*, B3 *“Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”* del *“Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”*, con le relative linee di intervento, come definite nella Delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle relative Schede allegate alla stessa ordinanza;

Considerato che il comma 2 dell'art.3 della medesima Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 prevede che *“Con successiva ordinanza saranno approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti e definite le misure di semplificazione per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento”*;

Visto lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 *“Turismo, cultura, sport e inclusione”* del *Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra i Soggetti attuatori, il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Unioncamere;

Considerato che la Misura B2.2 è finalizzata a *“promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso Progetti locali che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento”*;

Considerato che, a tali fini, i Progetti devono prevedere iniziative integrate e sinergiche di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché del patrimonio pubblico, che diano anche garanzia di stabilità nel tempo mediante adeguate forme di gestione;

Considerato che, in attuazione dei contenuti e della scheda di attuazione approvati con la soprarichiamata Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021, il bando prevede che gli interventi, promossi

esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante Partenariati Speciali Pubblico Privato (PSPP) ai sensi del comma 3 dell'art. 151 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero attraverso accordi con partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta;

Considerato che tali forme “speciali” di partenariato si propongono di “assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione” e sono dirette a “consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato...” ;

Ritenuto, al fine di assicurare la rapida e efficace attuazione degli interventi previsti dalla misura B2.2, di dover ampliare l'ambito di applicazione di tale forma “speciale” di partenariato anche agli altri settori di intervento previsti dalla stessa misura B2.2, e, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico, a fini culturali, turistico- culturali e sociali e per l'alta formazione;

Ritenuto altresì opportuno, per assicurare una più rapida e efficace attuazione degli interventi, affiancare al partenariato ai sensi del comma 3 dell'articolo 151 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una ulteriore modalità di collaborazione pubblico privato, individuata in una forma semplificata di concessione;

Acquisita l'intesa in data 29 giugno 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cons. Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

DISPONE

Art. 1

(Oggetto)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Sono approvati i seguenti allegati alla presente ordinanza costituiti da:
 - Allegato 1: Schema di Bando misura B2.2, con i relativi allegati costituiti da Elenco comuni aree sisma (Allegato 1), Tabella criteri (Allegato 2) e Schema di avviso (Allegato 3).

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. La presente Ordinanza approva lo schema di bando di cui all'Allegato 1, relativo all'attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misura B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Costituiscono finalità del presente intervento il recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compresi i beni storico-culturali diffusi, ambientali e del paesaggio, per scopi culturali, sociali, turistici e ricreativi, mediante iniziative di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e il mondo degli operatori economici privati, quali imprese ed enti del terzo settore.

Art. 3

(Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale)

1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 1 è complessivamente pari a 80 (ottanta) milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016.
2. Le risorse per ogni bando sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune di L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.
3. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrazione delle quote di competenza di ciascun Soggetto Attuatore relative ad altre linee di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.
4. Nel bando oggetto della presente ordinanza le modalità di riparto delle risorse sono specificate secondo quanto riportato nei precedenti commi 2 e 3.

Art. 4

(Soggetto gestore)

1. Ferma restando la titolarità della misura, che rimane in capo ai Soggetti attuatori, ossia il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione è individuato nell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21, Codice Fiscale 01484460587.

2. Unioncamere agisce come soggetto delegato in nome e per conto del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009.
3. Unioncamere, in qualità di soggetto gestore, ha l'incarico di realizzare le seguenti attività:
 - a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative;
 - b. promozione;
 - c. supporto tecnico-gestionale e informativo;
 - d. trasmissione ai Soggetti attuatori degli esiti delle istruttorie condotte;
 - e. erogazione delle agevolazioni;
 - f. monitoraggio, rendicontazione e reporting;
 - g. proposizione revoca dei finanziamenti, nei casi previsti;
 - h. gestione, per quanto di competenza, dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto.
4. In particolare, nelle attività di cui al comma 3 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonché tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi.
5. Le attività descritte al comma 3 del presente articolo sono svolte da Unioncamere fino al 31 dicembre 2026.
6. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Ordinanza, Unioncamere si avvale del proprio personale, di quello delle società ed enti del Sistema camerale nonché eventualmente, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/società esterni, laddove ne ricorra la necessità in funzione delle specifiche modalità attuative degli interventi previsti.

Art. 5

(Forme di collaborazione tra pubblico e privato)

1. Per assicurare la rapida ed efficace attuazione degli Interventi previsti dalla sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del PNC sisma, nel rispetto degli obiettivi e del cronogramma stabiliti dal decreto del 15 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche comprese nel novero di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai suoi allegati, al fine di promuovere la valorizzazione culturale e ambientale del territorio, anche in chiave socio-economica e turistica, attivano le forme di collaborazione con soggetti privati di cui d'appresso.
2. In relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, le forme di collaborazione ammissibili sono le seguenti:
 - a. i partenariati speciali pubblico-privato previsti dall'articolo 151 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basati su procedure semplificate di individuazione del partner privato, e che sono da intendersi applicabili, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad ogni intervento ammissibile nell'ambito delle finalità

indicate nel bando allegato, e dunque finalizzati anche alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e ricreativi;

- b. la concessione, la locazione, l'affitto del bene oggetto dell'intervento o altro contratto pubblico con un partner privato, da selezionare sulla base dello schema di avviso pubblico allegato (all. 3); la scelta del partner privato dovrà essere effettuata mediante l'acquisizione di un progetto gestionale ed economico presentato da operatori economici o enti del terzo settore, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica e di un confronto concorrenziale, che garantisca l'affidabilità e la stabilità dell'iniziativa e la coerenza con gli obiettivi della linea d'intervento.
3. Nel caso della procedura di cui alla lettera a) del comma 2, l'ente pubblico dovrà concludere, in tempo utile per la presentazione della domanda, la fase di selezione del partner privato nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 19 e 151 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicando sul proprio sito internet istituzionale, per almeno trenta giorni, apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di partner per specifici interventi. La definizione dell'accordo di partenariato è condizionata all'ammissione a finanziamento del progetto presentato dall'ente pubblico.
4. Nel caso della procedura di cui alla lettera b) del precedente comma 2, l'amministrazione interessata pubblica l'avviso, sulla base dello schema di cui all'allegato 4, sul proprio sito internet istituzionale, e provvede a dare la più ampia informazione nelle forme previste, assegnando il termine finale di presentazione della proposta da parte dei soggetti privati in tempo utile per la presentazione della propria domanda.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4, l'amministrazione proponente dovrà concludere il procedimento di scelta del contraente con provvedimento motivato da trasmettere unitamente alla domanda di contributo entro il termine previsto dal bando. Negli stessi casi, l'amministrazione proponente, ove abbia già ricevuto una proposta di valorizzazione, provvede a pubblicare l'avviso dando atto e conoscenza della proposta ricevuta, e assegnando congruo termine per un confronto concorrenziale con ogni altro possibile soggetto interessato; trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento, di legalità e di moralità previsti dagli articoli 4 e 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
6. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
7. I soggetti pubblici individuati quali beneficiari degli interventi, che avessero già promosso forme speciali di partenariato, possono trasformare tali forme in partenariati speciali ai sensi del comma 2.
8. Fermo restando che la linea di intervento è dedicata in via prioritaria a promuovere forme di collaborazione e sinergia tra iniziativa pubblica e iniziativa e capacità privata, è consentita la proposta di progetti fondati sulla gestione diretta del bene da parte dell'amministrazione proponente, anche attraverso società in house, fatta salva la non finanziabilità dei costi di funzionamento a regime.

Art. 6

(Procedura di valutazione)

1. Ai fini del finanziamento degli interventi, è istituito un Comitato di valutazione, composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.

2. Il Soggetto gestore provvede all'istruttoria di ammissibilità formale di tutte le domande presentate, e ad un primo esame di merito delle domande ammesse, sulla base dei seguenti criteri di selezione e valutazione:

a) "Impatto occupazionale, economico e sociale dell'intervento progettuale", da declinarsi attraverso l'analisi: della capacità del progetto di determinare un incremento diretto dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile, ed azioni di reinserimento di disoccupati; della capacità del progetto di contribuire allo sviluppo imprenditoriale del territorio e alla attivazione e diffusione di opportunità di impresa; della capacità del progetto di contribuire al mantenimento della residenzialità ed al contrasto dello spopolamento; della capacità del progetto di determinare un aumento delle presenze turistiche; della capacità del progetto di favorire l'inclusione e l'innovazione sociale;

b) "Validità della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio", da declinarsi attraverso l'analisi: della capacità dell'intervento progettuale di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma; della definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validità della metodologia presentata per il raggiungimento delle finalità progettuali; del valore strategico del progetto per gli obiettivi di promozione e marketing del territorio, anche regionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale;

c) "Sostenibilità economico-gestionale del progetto, validità delle scelte organizzative e garanzie per il mantenimento nel tempo dell'iniziativa (minimo 5 anni)", da declinarsi attraverso l'analisi: della presenza ed adeguatezza del partner privato selezionato, e della affidabilità e validità dell'organizzazione complessiva preposta alla gestione dell'intervento e delle competenze coinvolte; della qualità del piano di sostenibilità economica e della validità delle garanzie per il mantenimento dell'iniziativa nel tempo; del ruolo e della misura del cofinanziamento e dell'apporto del partner privato alle finalità progettuali;

d) "Coinvolgimento del territorio e qualità dell'aggregazione e delle reti coinvolte", da declinarsi attraverso l'analisi: del numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel partenariato e nella rete dei proponenti l'iniziativa; della qualità, capacità ed esperienza del partenariato coinvolto; della integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacità di sviluppo di azioni di sistema; della capacità dell'intervento di coinvolgere gli stakeholders, l'associazionismo e di favorire la partecipazione territoriale; della capacità del progetto di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata.

3. Terminato il primo esame di merito, il Soggetto gestore trasmette al Comitato di valutazione di cui al comma 1 l'elenco delle proposte ammesse, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti criteri.

4. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, sulla base dei criteri di selezione suindicati, ed esprime la valutazione definitiva, formulando una proposta di graduatoria che trasmette alla Cabina di Coordinamento integrata, insieme con la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione ottenuta dai soggetti proponenti.

5. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, delibera circa l'ammissione a finanziamento; i Soggetti attuatori provvedono alla pubblicazione dei relativi atti sui loro siti istituzionali, e all'emanazione dei decreti di concessione del finanziamento.

Art. 7 **(Attuazione)**

1. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì la relativa modulistica.
2. Fatte salve le disposizioni della presente Ordinanza, il bando di cui all'Allegato 1 disciplina le modalità di attuazione per ciascun intervento, ivi inclusa la definizione dei soggetti beneficiari, dei progetti ammissibili, delle spese ammissibili, dei criteri di valutazione, della concessione delle agevolazioni, dell'erogazione delle agevolazioni e delle procedure di monitoraggio, ispezione e controllo dei termini degli adempimenti.

Art. 8 **(Misure di semplificazione)**

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché quelle previste dagli articoli 4 e 7 della Ordinanza commissariale n. 17 del 14 aprile 2022 PNC sisma.

Art. 9 **(Efficacia)**

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario

straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

- Allegato 1: Schema di Bando misura B2.2;

Il Commissario straordinario
On.le Avv. Giovanni Legnini

BANDO

“Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico”

Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza

Bando per la presentazione di Progetti

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“Soggetti attuatori”*: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - b) *“Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”*: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
 - c) *“PMI”*: le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, allegato 1 del *Regolamento GBER*;
 - d) *“PNRR”*: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - e) *“PNC”*: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al *PNRR*, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del *PNRR*;
 - f) *“PNC Sisma”*: Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - g) *“regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche;

- h) “DPR 5 febbraio 2018”: Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)”
- i) “Principio DNSH”: il principio di cui al Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- j) “regolamento 10060/2021”: il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- k) “DSAN”: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
- l) “Soggetto gestore”: L’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21;
- m) “Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 “: così come definiti ai sensi dell’art. 3 bis del DL 123 del 2016
- n) “Progetti”: i progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e di proprietà pubblica, elaborati e proposti dai soggetti candidati, in coerenza con le finalità del presente bando;

Articolo 2

Finalità, ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente Bando è finalizzato a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico del territorio colpito dai sismi del 2009 e del 2016, attraverso *Progetti* che propongano percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo e che sappiano integrare obiettivi di tutela con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Costituiscono dunque finalità del presente intervento il recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compresi i beni storico-culturali diffusi, ambientali e del paesaggio, per scopi culturali, sociali, turistici e ricreativi, mediante iniziative di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e il mondo degli operatori economici privati, quali imprese ed enti del terzo settore.

Tali obiettivi vanno perseguiti attraverso un approccio bottom-up, nel quale siano gli enti locali e altri enti pubblici (ad esempio Università, Parchi nazionali, ecc.) dei territori interessati (con priorità per le aggregazioni di enti), mediante forme speciali di partenariato o accordo con il mondo delle imprese e/o le espressioni del mondo no profit (terzo settore, associazioni, fondazioni, centri di ricerca, etc.), a sviluppare iniziative che promuovano e valorizzino il patrimonio pubblico, materiale e immateriale, del territorio stesso, attraverso l’offerta di servizi, in particolare innovativi, per attività culturali e creative, per il turismo, per attività ricreative e sociali, strettamente collegate alla strategia di valorizzazione.

Dettaglio ed esemplificazione rispetto ai progetti ammissibili sono forniti all’articolo 6 del presente bando.

2. I Progetti possono essere elaborati anche in sinergia con le risorse finanziarie attivabili dai partner privati attraverso le altre linee d'intervento del Piano Complementare "Aree Sisma" ed, in particolare, con le misure B.2.1 e B.2.3, che prevedono incentivi alle imprese, con riferimento anche a beni immobili pubblici, singoli o plurimi, il cui recupero e valorizzazione avvenga secondo una strategia integrata capace di innescare e rafforzare i processi di sviluppo locale e territoriale e di crescita della coesione delle comunità di riferimento, o attraverso altra forma di incentivi pubblici.
3. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi previsti dal presente bando è complessivamente pari a € 80 milioni, a valere sulle risorse del *PNC sisma*.

La misura B 2.2, oggetto del presente Bando, è ricompresa nella Sub Misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" per la quale è prevista la seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate: 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016.

Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009.

4. I Progetti devono contribuire ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Devono, inoltre, rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "*Do no significant harm*").

Articolo 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi ai progetti e interventi di cui al presente Bando, i Soggetti attuatori si avvalgono di Unioncamere, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Articolo 4

Soggetti beneficiari e numero delle candidature presentabili

1. Le candidature per il finanziamento possono essere presentate dagli enti locali nonché da tutte le amministrazioni pubbliche rientranti nel novero di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai suoi allegati, in forma singola o aggregata, con esclusione delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
2. Il numero massimo di candidature/Progetti che ciascun ente può presentare, come capofila o come componente di un'aggregazione di enti, a pena di esclusione, è definito come segue:
 - a. per i Comuni: quattro candidature/progetti, di cui due come capofila;
 - b. per tutti gli altri enti: una sola candidatura/ progetto.
3. Nel caso di aggregazioni, la candidatura deve essere presentata dall'Ente capofila che assume il ruolo di

proponente e, successivamente, di beneficiario.

4. L'Ente proponente è l'unico referente nei confronti dei Soggetti attuatori e del Soggetto gestore per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l'assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto.
5. I soggetti proponenti, in sede di presentazione della domanda, a pena di esclusione, devono comunicare il nominato o i nominativi dei soggetti privati, di cui al successivo art. 5, individuati per collaborare nell'attuazione del progetto.
6. Sempre a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, generata automaticamente dall'applicativo informatico predisposta dal Soggetto gestore, di cui al successivo articolo 13 del presente Bando, l'Ente proponente, sia singolo che aggregato (nel caso di aggregazione il capofila anche in nome e per conto degli enti aggregati), deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità:
 - a. di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione del Progetto e assicurarne la conclusione nei tempi previsti;
 - b. di impegnarsi a adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitti di interesse, di frodi e corruzione;
 - c. che darà attuazione al Progetto nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria;
 - d. che, in sede di attuazione del Progetto, saranno rispettate le norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
 - e. che, in sede di attuazione del Progetto, sarà rispettata la normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento e non discriminazione;
 - f. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale presentata con la domanda di finanziamento;
 - g. di essere a conoscenza che i Soggetti attuatori si riservano il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
 - h. la disponibilità nel periodo d'attuazione del Progetto e per almeno i cinque anni successivi dei beni sui quali esso interviene direttamente, e la loro proprietà pubblica;
 - i. che in sede di attuazione del Progetto sarà rispettata la normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
 - j. che il Progetto è coerente con le Strategie nazionali e con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNC relativamente alla parità di genere, alla valorizzazione giovanile e comunque con le disposizioni in materia di sostegno alla partecipazione di donne e giovani di cui al D.L. n. 77/2021;
 - k. nella ipotesi di partecipazione in forma aggregata, che la domanda e la proposta sono state definite e condivise con i soggetti aggregati e con il partner privato;
 - l. che, ove applicabile, il partner privato è stato individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica;
 - m. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre ai Soggetti attuatori e al Soggetto gestore le eventuali modifiche al Progetto e ai singoli interventi ivi previsti;
 - n. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto e ai relativi interventi, per assicurare la completa tracciabilità e trasparenza dell'utilizzo delle risorse del PNC;
 - o. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile e dal sistema di gestione e controllo del PNC Sisma, per garantire la

- regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle, nonché la riferibilità delle spese al Progetto ammesso al finanziamento sul PNC Sisma;
- p. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e dall'Ordinanza di concessione del finanziamento;
 - q. prevedere che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai progetti selezionati: siano inseriti criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
 - r. rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione progettuale e, in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, che il Progetto e relativi interventi sono finanziati nell'ambito del PNC Sisma;
 - s. rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Progetto sul sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del D.Lgs. n.229 del 2011, previsto nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
 - t. comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi, con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - u. rispondere tempestivamente alle richieste dei Soggetti attuatori e delle altre Autorità nazionali preposte in merito a informazioni, dati di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, relazioni, rendicontazioni, ecc. riguardanti l'avanzamento del Progetto;
 - v. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNC Sisma, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dei Soggetti attuatori, dell'IGRUE, dell'Unità di Audit e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
 - w. sottoscrivere il disciplinare d'obblighi predisposto dai Soggetti attuatori.
7. In sede di presentazione della domanda di finanziamento, l'Ente proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione:
- a. la domanda di finanziamento, generata automaticamente dall'Applicativo di cui al successivo articolo 4, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune/Ente proponente;
 - b. la proposta descrittiva del Progetto richiesto a finanziamento, sulla base dell'applicativo informatico, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune/Ente proponente, comprensiva:
 - i) del programma di investimento, complessivo e di ciascun intervento, e delle relative modalità di realizzazione, che evidenzino anche il ruolo del partner privato, ove applicabile;
 - ii) del piano economico di gestione e di sostenibilità finanziaria, complessivo e dettagliato per ciascun intervento, per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, coerente, nel caso, con le previsioni dei costi di cui al successivo punto c;
 - iii) del programma attuativo procedurale dell'intero Progetto e di ciascun intervento e dei

- relativi cronoprogrammi, da cui si evinca, tra l'altro, che le procedure previste per l'avvio e la realizzazione degli interventi e dell'intero Progetto sono coerenti con le tempistiche di attuazione previste;
- iv) dei principali risultati attesi, in particolare in termini occupazionali, diretti e indiretti, in conformità e rispondenza al format di cui al relativo Allegato, contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito;
- c. nel caso di gestione diretta, di cui al comma 7 dell'articolo 5 del presente bando, la proposta descrittiva del progetto deve essere comprensiva:
- i) della descrizione dettagliata delle capacità organizzative e professionali disponibili, anche in termini quantitativi e finanziari, ovvero delle relative modalità di acquisizione;
 - ii) delle modalità di avviamento della gestione senza soluzioni di continuità con il completamento del progetto;
- d. copia leggibile del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Comune/Ente proponente;
- e. la delibera dell'organo competente di approvazione della proposta di Progetto; nella ipotesi di partecipazione in forma aggregata, le delibere di approvazione dei Comuni/Enti aggregati;
- f. nella ipotesi di partecipazione in forma aggregata, l'atto di aggregazione che individua il Comune/Ente proponente e capofila;
- g. l'accordo di collaborazione pubblico-privato sottoscritto o l'atto di individuazione del partner o dei partner privati.

Articolo 5

Forme di collaborazione pubblico privato

1. La collaborazione e la sinergia tra iniziativa pubblica e iniziativa e capacità privata è condizione strategica per la riuscita della linea d'intervento e per garantire la sostenibilità e la stabilità nel tempo delle iniziative progettuali individuate. A tal fine, si richiede al proponente di instaurare forme speciali di collaborazione con uno o più operatori economici privati, anche in house, con cooperative, reti di imprese o altre forme di aggregazione, enti del terzo settore iscritti nei relativi registri, individuati a seguito di procedura di evidenza pubblica.
2. In relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, le forme di collaborazione ammissibili sono le seguenti:
 - a. i partenariati speciali pubblico-privato previsti dall'articolo 151 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basati su procedure semplificate di individuazione del partner privato, e che sono da intendersi applicabili, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad ogni intervento ammissibile nell'ambito delle finalità indicate nel bando allegato, e dunque finalizzati anche alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e ricreativi;
 - b. la concessione, la locazione, l'affitto del bene oggetto dell'intervento o altro contratto pubblico con un partner privato, da selezionare sulla base dello schema di avviso pubblico allegato (allegato 3); la scelta del partner privato dovrà essere effettuata mediante l'acquisizione di un progetto gestionale ed economico presentato da operatori economici o enti del terzo settore, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica e di un confronto concorrenziale, che garantisca l'affidabilità e la stabilità dell'iniziativa e la coerenza con gli obiettivi della linea

d'intervento.

3. Nel caso della procedura di cui alla lettera a) del comma 2, l'ente pubblico dovrà concludere, in tempo utile per la presentazione della domanda, la fase di selezione del partner privato nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 19 e 151 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicando sul proprio sito internet istituzionale, per almeno trenta giorni, apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di partner per specifici interventi. La definizione dell'accordo di partenariato è condizionata all'ammissione a finanziamento del progetto presentato dall'ente pubblico.
4. Nel caso della procedura di cui alla lettera b) del precedente comma 2, l'amministrazione interessata pubblica l'avviso, sulla base dello schema di cui all'allegato 4, sul proprio sito internet istituzionale, e provvede a dare la più ampia informazione nelle forme previste, assegnando il termine finale di presentazione della proposta da parte dei soggetti privati in tempo utile per la presentazione della propria domanda.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4, l'amministrazione proponente dovrà concludere il procedimento di scelta del contraente con provvedimento motivato da trasmettere unitamente alla domanda di contributo entro il termine previsto dal bando. Negli stessi casi, l'amministrazione proponente, ove abbia già ricevuto una proposta di valorizzazione, provvede a pubblicare l'avviso dando atto e conoscenza della proposta ricevuta, e assegnando congruo termine per un confronto concorrenziale con ogni altro possibile soggetto interessato; trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento, di legalità e di moralità previsti dagli articoli 4 e 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
6. Le collaborazioni pubblico-privato devono essere state individuate con procedura di evidenza pubblica già al momento della presentazione della domanda e devono essere formalizzate entro la data di concessione del finanziamento.
7. I soggetti pubblici individuati quali beneficiari degli interventi, che avessero già promosso forme speciali di partenariato, possono trasformare tali forme in partenariati speciali ai sensi del comma 2.
8. Fermo restando che la linea di intervento è dedicata in via prioritaria a promuovere forme di collaborazione e sinergia tra iniziativa pubblica e iniziativa e capacità privata, è consentita la proposta di progetti fondati sulla gestione diretta del bene da parte dell'amministrazione proponente, anche attraverso società in house, fatta salva la non finanziabilità dei costi di funzionamento a regime.

Articolo 6

Progetti ammissibili

1. I Progetti finanziabili devono essere frutto di una strategia che si concretizzi in una pluralità di interventi, sinergici e integrati tra loro, in grado di promuovere effetti in termini valorizzazione e sviluppo sostenibile delle risorse del territorio, di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento, in un quadro di sostenibilità economico-finanziaria a medio termine. La valorizzazione dei beni del patrimonio pubblico, ivi compresi i beni culturali diffusi e del paesaggio, ha l'obiettivo di promuovere e incrementare quantitativamente e qualitativamente l'offerta di servizi, anche sociali, nel territorio, secondo criteri di razionalità e di sostenibilità gestionale, di rafforzare e sviluppare le filiere produttive e imprenditoriali locali collegate, di favorire la coesione, lo sviluppo e l'inclusione.

Le proposte progettuali devono dimostrare di essere in grado di conseguire:

- Un miglioramento, attestato da opportuni indicatori, dell'attrattività, turistica e residenziale, e della qualità di vita del territorio interessato;
 - La sostenibilità economico finanziaria nel medio periodo delle attività e dei servizi previsti.
2. Indicativamente e a titolo non esaustivo, ogni *Progetto* può prevedere più iniziative, tra loro integrate, a loro volta articolate in una o più tipologie di intervento, tra quelle di seguito elencate.

2.1 Esempi di Iniziative progettuali:

- Sviluppo di attività economiche, anche in forma cooperativa, attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione di edifici e spazi pubblici ed altre infrastrutture pubbliche, per l'erogazione di servizi di fruizione del patrimonio ambientale, architettonico, storico-artistico e culturale (anche artigianale e enogastronomico);
 - Iniziative per la valorizzazione di immobili pubblici per costituirne sede stabile di produzione artistica e culturale, quali musei, teatri, mostre permanenti, o altre destinazioni a prevalente finalità turistico-culturale e/o di alta formazione;
 - Iniziative per la valorizzazione di idonei immobili pubblici attraverso la loro fruizione per servizi di carattere sociale, rivolti alla persona, alla comunità, al territorio, e per servizi turistici e ricreativi;
 - Costituzione e/o ampliamento di hub multifunzionali culturali/sociali/educativi/creativi e di centri di servizio alle imprese e alle persone, spazi attrezzati per attività di formazione, di laboratori, di coworking o smartworking (anche in collaborazione con agenzie per il lavoro accreditate), formazione, incubatori e acceleratori destinati alle imprese culturali, creative, turistico-culturali e socioculturali;
 - Realizzazione di servizi, digitali e non, per la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico, culturale e naturale;
 - Realizzazione di iniziative permanenti, quali musei, mostre o festival, teatri, gallerie immersive ed altre installazioni finalizzate a valorizzare il patrimonio artistico e culturale ed attrarre risorse ed interesse turistico, con l'utilizzo di tecnologie avanzate, e strumenti innovativi;
 - Realizzazione di centri servizi territoriali, per la valorizzazione del patrimonio culturale, a favore degli operatori e dei turisti, attraverso il sistema degli hot- spot, anche rurali;
 - Iniziative per la digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale;
3. Gli interventi concretizzano sul territorio la strategia progettuale e le iniziative che la traducono. Strettamente connessi fra loro, sono funzionali all'obiettivo della valorizzazione del patrimonio, culturale e ambientale in senso ampio, anche in chiave di sviluppo turistico e di promozione socioculturale del territorio.

3.1 Esempi di tipologie di intervento

- interventi di riqualificazione di immobili pubblici o culturali, riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico (entro il limite del 60% del valore complessivo del progetto);
- interventi materiali e immateriali per la creazione, la fruizione e la gestione di itinerari e percorsi, compresa la predisposizione di analisi, inventari, studi, ricerche, se strettamente collegati all'iniziativa e/o in quanto in stretta relazione con l'attuazione della stessa;
- acquisizione e installazione di arredi, attrezzature, fisse e mobili, e dotazioni tecnologiche, anche di tipo innovativo, creazione di sistemi informativi e di fruizione digitale, anche distribuiti, per la gestione e la fruizione;

- interventi per la digitalizzazione e fruizione del patrimonio storico culturale, compreso predisposizione di analisi, inventari, studi, ricerche etc.;
 - interventi legati al trasporto “leggero” ed “a chiamata” per raggiungere i siti turistici/ambientali (es: Uber dei paesi);
 - sistemi informativi, piattaforme, reti, ecosistemi digitali, etc. per la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale, paesaggistico, delle produzioni locali etc. e per l’innovazione dell’offerta turistica;
 - attività di informazione promozione e comunicazione del patrimonio culturale territoriale;
 - attività di stakeholder engagement e coinvolgimento del territorio, anche al fine dell’attrazione e della creazione di nuove imprese e nuova residenzialità.
4. Il contributo richiesto può essere al massimo pari al 100% delle spese ammissibili, al netto dell’eventuale cofinanziamento da parte del partner privato.
 5. La predisposizione e l’attuazione del progetto devono assicurare il perseguimento del principio DNSH e, inoltre, del principio di parità di genere e dell’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani

Art. 7

Finanziamento concedibile

1. Il contributo richiesto, per ogni singolo progetto, non può essere inferiore a 200.000 euro e non può superare i 2,5 milioni di euro.
2. Nel caso il progetto riguardi il riutilizzo e la finalizzazione di beni immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero il riutilizzo di edifici scolastici siti nei centri storici che non abbiano usufruito di finanziamenti per la ricostruzione, l’importo massimo delle spese ammissibili è aumentato a 3,5 milioni di euro.
3. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili, nei limiti del massimale di cui al precedente punto 1 e al netto dell’eventuale cofinanziamento da parte del partner o dei partner privati. Nell’ipotesi di Progetti di importo complessivo superiore al massimale di cui al precedente punto 1, è fatto obbligo al soggetto attuatore di garantire la copertura della quota di costo eccedente il massimale del contributo concedibile e di dare completa attuazione all’intero Progetto per il 100% del relativo importo. Resta fermo quanto previsto ai fini dell’erogazione dal successivo articolo 8.
4. Il finanziamento concesso non potrà in alcun caso essere aumentato. In tutti i casi in cui l’importo complessivo del Progetto dovesse subire una riduzione (ad esempio, per effetto di economie di gara), ovvero dovesse essere disconosciuta in tutto o in parte l’ammissibilità delle spese inserite nei quadri economici dello stesso, l’importo del finanziamento concesso sarà ridotto in misura corrispondente alla percentuale di incidenza di quest’ultimo rispetto all’importo complessivo del Progetto ammesso a finanziamento.
5. Le risorse derivanti dalle economie di gara e da qualsiasi altra economia o da provvedimenti di revoca rientrano nella disponibilità dei Soggetti attuatori.

Articolo 8

Spese ammissibili

1. Ai fini del presente Bando sono considerate ammissibili, purché finalizzate e strettamente collegate all'attuazione dei progetti e degli interventi di cui all'articolo 6, le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (SIE).
2. Fermo il rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, strettamente connesse alla realizzazione del progetto, effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
 - a. spese per l'esecuzione di lavori e attività e/o per lo sviluppo e/o l'acquisto di beni/servizi, materiali e immateriali, nei limiti ammessi e anche mediante uso di opzioni semplificate di costi (OSC);
 - b. costi per personale esterno specificatamente dedicato al progetto, nei limiti ammessi, anche mediante uso di opzioni semplificate di costi (OSC);
 - c. acquisto immobili (nei limiti del 10% del valore complessivo della spesa ammissibile dell'iniziativa), ristrutturazione e opere murarie (nei limiti del 60% del valore complessivo della spesa ammissibile dell'iniziativa), anche di rifunzionalizzazione; è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla legge);
 - d. spese per pubblicazione bandi di gara e per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
 - e. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche, allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
 - f. spese per attrezzature, installazioni, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
 - g. sviluppo e realizzazione di servizi digitali per la fruizione di beni e servizi culturali e sociali;
 - h. spese per lo sviluppo e la realizzazione di attività, eventi, manifestazioni, strettamente connessi alla realizzazione di iniziative e interventi e al conseguimento degli obiettivi, comprese le spese per l'affitto di attrezzature, anche informatiche, di spazi e locali in cui si svolgono le attività programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono, per materiali e forniture e strutture temporanee, per compensi a personale esterno, a sviluppatori, a relatori, artisti, ecc., anche mediante uso di opzioni semplificate di costi (OSC);
 - i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche e per la preparazione e gestione del progetto;
 - j. servizi di consulenza professionale specialistica, strettamente connessi allo sviluppo e realizzazione delle attività e delle iniziative;
 - k. costi di promozione e comunicazione, anche digitale;
 - l. costi per l'avvio della gestione di attività, servizi, piattaforme etc.

Sono esclusi:

- le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i costi di funzionamento a regime;
- l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini della ricostruzione o del

ripristino degli immobili danneggiati dal sisma.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
4. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al DPR 5 febbraio 2018 e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei SIE (Regolamento 1060/21).

Art. 9

Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 13 saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Soggetto gestore, avuto riguardo alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni e alle tipologie di intervento previste dal presente Bando. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente, a mezzo PEC, le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni naturali consecutivi, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Il verificarsi di tale circostanza viene comunicato al richiedente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al presente bando e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui al precedente punto 1, così come le domande di finanziamento che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile di cui al precedente articolo 7, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 11. Dell'esclusione sarà data comunicazione specifica a mezzo pec al proponente, singolo o capofila.

Articolo 10

Criteri prioritari di valutazione

1. Le valutazioni istruttorie di cui al successivo articolo 11 sono effettuate sulla base dei seguenti criteri prioritari di valutazione, per come specificati nella tabella di cui all'allegato 2 e assegnando a ciascuno di essi un punteggio in base a quanto ivi stabilito:
 - a- "Impatto occupazionale, economico e sociale dell'intervento progettuale", da declinarsi attraverso l'analisi: della capacità del progetto di determinare un incremento diretto dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile, ed azioni di reinserimento di disoccupati; della capacità del progetto di contribuire allo sviluppo imprenditoriale del territorio e alla attivazione e diffusione di opportunità di impresa; della capacità del progetto di contribuire al mantenimento della residenzialità ed al contrasto dello spopolamento; della capacità del progetto di determinare un aumento delle presenze turistiche; della capacità del progetto di favorire l'inclusione e l'innovazione sociale;
 - b- "Validità della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio", da declinarsi attraverso l'analisi: della capacità dell'intervento progettuale di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto di ricostruzione post-sisma; della definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validità della metodologia presentata per il raggiungimento delle finalità progettuali; del valore strategico del progetto per gli obiettivi di promozione

e marketing del territorio, anche regionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e sociale;

c- “Sostenibilità economico-gestionale del progetto, validità delle scelte organizzative e garanzie per il mantenimento nel tempo dell’iniziativa (minimo 5 anni)”, da declinarsi attraverso l’analisi: della presenza ed adeguatezza del partner privato selezionato, e della affidabilità e validità dell’organizzazione complessiva preposta alla gestione dell’intervento e delle competenze coinvolte; della qualità del piano di sostenibilità economica e della validità delle garanzie per il mantenimento dell’iniziativa nel tempo; del ruolo e della misura del cofinanziamento e dell’apporto del partner privato alle finalità progettuali;

d- “Coinvolgimento del territorio e qualità dell’aggregazione e delle reti coinvolte”, da declinarsi attraverso l’analisi: del numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel partenariato e nella rete dei proponenti l’iniziativa; della qualità, capacità ed esperienza del partenariato coinvolto; della integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacità di sviluppo di azioni di sistema; della capacità dell’intervento di coinvolgere gli stakeholders, l’associazionismo e di favorire la partecipazione territoriale; della capacità del progetto di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata.

Articolo 11

Procedura di valutazione

1. Terminata l’istruttoria di ammissibilità formale di tutte le domande presentate, il Soggetto gestore provvede ad un primo esame di merito delle domande ammesse, sulla base dei criteri di selezione e valutazione di cui all’articolo 10 e all’allegato 2), e trasmette al Comitato di valutazione di cui al comma 3 l’elenco delle proposte ammesse, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti criteri.
2. A ciascuna domanda viene attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
3. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d’intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
4. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, sulla base dei criteri di selezione di cui all’articolo 10 e all’allegato 1 al presente bando), esprime la valutazione definitiva e formula una proposta di graduatoria che trasmette alla Cabina di Coordinamento integrata, insieme con la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione ottenuta dai soggetti proponenti (ivi incluse le coordinate IIBAN del conto corrente bancario dedicato).
5. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, delibera circa l’ammissione a finanziamento; il Commissario straordinario, d’intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di

missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

6. Il soggetto gestore provvede allo svolgimento delle fasi istruttorie e attuative del procedimento, ivi compreso la comunicazione, ai soggetti interessati, della non ammissione al finanziamento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. E' fatta salva la possibilità per il soggetto gestore e per la Commissione, ricorrendone la necessità ai fini valutativi, di richiedere una sola volta chiarimenti sulla proposta presentata con le modalità di cui all'articolo 9.
8. Nella formazione della graduatoria di merito, la Commissione provvederà alla formazione degli elenchi per aree delle proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell'ordine di graduatoria, attenendosi alla seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate: 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016.

Per il cratere 2016 la commissione deve assicurare il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. In fase di prima applicazione, pertanto, la concessione delle agevolazioni ed il correlato scorrimento delle proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell'ordine di graduatoria, seguiranno la ripartizione finanziaria suddetta, salve successive rimodulazioni effettuate sulla base di apposite ordinanze commissariali che dovessero intervenire per riequilibrare le risorse finanziarie assegnate.

Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altra misura. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Art. 12

Termini di realizzazione dei Progetti

1. I Progetti, in tutte le loro componenti progettuali di attività e di interventi, devono essere interamente realizzati e completati entro il termine massimo di 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione. I Soggetti attuatori si riservano la facoltà di concedere una proroga, su motivata richiesta.

Art. 13

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune/Ente proponente, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, deve

essere presentata a pena di inammissibilità, secondo le modalità indicate nel sito internet <http://www.unioncamere.gov.it>, utilizzando gli schemi definiti dal Soggetto gestore pubblicati nel medesimo sito internet. L'apertura e la chiusura dello sportello sarà resa nota sul sito istituzionale del Commissario straordinario <https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/> e di Unioncamere <http://www.unioncamere.gov.it>, unitamente ai format di presentazione ed alle relative disponibilità finanziarie.

2. Gli Enti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall'applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte in un documento pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale <http://www.unioncamere.gov.it>.
3. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda per via telematica, l'Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC del Gestore, dei Soggetti attuatori e del Proponente.
4. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento possono essere presentate secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto commissariale di cui all'art. 7 dell'Ordinanza di approvazione del presente bando.
5. Per ogni domanda di finanziamento identificata dal relativo CUP, l'applicativo consentirà di modificare, anche più volte, ma solo entro il termine di cui al precedente punto 4, i dati già inseriti. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dall'applicativo. Allo scadere del termine indicato al precedente punto 4, l'applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
6. Per le procedure di accredito e di autenticazione di cui al punto 2 del presente articolo, attivate oltre il decimo giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 4, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità dei Soggetti attuatori e del Soggetto gestore.
7. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della proposta e dei relativi documenti e dichiarazioni, differente da quella indicata nel presente articolo.
8. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta, devono essere caricati sull'applicativo muniti di firma digitale del legale rappresentante del Comune/Ente proponente sottoscrittore della domanda di finanziamento (nonché, per i documenti e le dichiarazioni per i quali è espressamente previsto, anche dei legali rappresentanti dei singoli Comuni/Enti aggregati). In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.
9. La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, previo caricamento degli stessi sull'applicativo, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione di ciascun allegato non può eccedere il limite di 50 MB e cumulativamente il limite di 70 MB. 10. Le domande di finanziamento non complete e/o non sottoscritte, ovvero recanti in allegato una proposta, documenti o dichiarazioni non completi e/o non sottoscritti, ovvero carenti della proposta, dei documenti o delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4 e, comunque, non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Bando, saranno considerate non validamente presentate e saranno pertanto escluse a termini del precedente articolo 9.

Art. 14

Obblighi dei proponenti e aggregati

1. I Soggetti proponenti e aggregati il cui Progetto risulterà ammesso a finanziamento sono tenuti ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente Bando, nel Progetto ammesso a finanziamento e nel disciplinare d'obblighi di cui al precedente articolo 4, punto 6, lett. w).
2. L'intero Progetto ammesso a finanziamento e le sue componenti saranno oggetto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale a cura del Soggetto proponente.
3. Ai fini di cui al precedente punto, il Soggetto proponente dovrà provvedere alla raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. È tenuto altresì ad implementare, a pena di revoca del finanziamento, il sistema di gestione e monitoraggio che sarà indicato al momento dell'ammissione al finanziamento.
4. Il Soggetto proponente dovrà inoltre trasmettere una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento illustrativa del livello di conseguimento degli obiettivi di realizzazione.
5. La documentazione progettuale, amministrativa e contabile relativa al Progetto dovrà essere conservata in modalità cartacea e informatica presso la sede del Soggetto proponente in conformità alla normativa vigente.
6. Il Comune/Ente proponente e, in ipotesi di aggregazione, tutti i Comuni/Enti aggregati, sono tenuti ad assicurare il perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali.

Art. 15

Modalità di attuazione degli interventi

1. Tutti gli interventi e i progetti previsti nel Progetto ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente esaminate ai sensi del precedente articolo 10.

Art. 16

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. Le risorse assegnate a ciascun Progetto saranno erogate dal Soggetto gestore direttamente a favore dell'Ente proponente a valere sulle risorse relative alla Misura 2.2 del PNC Sisma secondo le seguenti modalità e comunque in relazione alle effettive disponibilità finanziarie:
 - a) prima erogazione in anticipazione nella misura non superiore al 20% del totale del finanziamento complessivo concesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e del disciplinare d'obblighi di cui all'articolo 4, punto 6, lett. w);
 - b) tre quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - c) erogazione finale, a saldo, entro 30 giorni dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del Progetto finanziato, corredata della documentazione tecnico-amministrativa contabile attestante la effettiva conclusione e il collaudo/certificazione/verifica degli interventi e progetti previsti dal Progetto finanziato.

2. Il Soggetto gestore, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà alle verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità della rendicontazione e della documentazione di cui al precedente punto, nonché degli atti relativi al Progetto finanziato. In particolare:
- a) ai fini della seconda e terza erogazione, il Soggetto gestore provvederà alla verifica:
 - della documentazione giustificativa a supporto della spesa sostenuta, necessaria alla verifica della conformità della spesa rispetto alla normativa comunitaria, nazionale, al presente Bando e al disciplinare d'obblighi;
 - della regolarità dell'avanzamento del Progetto finanziato e, in particolare, il rispetto dei relativi cronogrammi;
 - della regolarità della spesa e dei documenti giustificativi presentati, ovvero l'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti:
 - la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), ai sensi della normativa comunitaria, nazionale, al presente Bando e al disciplinare d'obblighi;
 - la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale;
 - l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente Bando e dal disciplinare d'obblighi;
 - l'eleggibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dalle pertinenti disposizioni del PNC;
 - la riferibilità della spesa al Progetto finanziato;
 - il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente Bando e dal disciplinare d'obblighi;
 - il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del finanziamento, avuto riguardo anche agli obblighi da assolversi dai soggetti beneficiari in capo a propri affidatari e appaltatori (DURC, antimafia). Tale verifica si intenderà assolta mediante acquisizione di dichiarazioni da parte dell'ente beneficiario.
 - l'assolvimento da parte del Comune/Ente proponente degli obblighi in materia di avanzamento e monitoraggio;
 - b) ai fini dell'erogazione del saldo il Soggetto gestore, oltre alla verifica di quanto sopra sub a), provvederà altresì a verificare: o l'effettivo regolare completamento degli interventi e progetti previsti nel Progetto finanziato, giusta l'acquisizione della relativa documentazione tecnico-amministrativa-contabile di collaudo/certificazione/verifica;
3. In ogni caso, non saranno considerate ammissibili le spese che risultino rimborsate a valere su altre fonti di finanziamento.
4. Il proponente è tenuto a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo messa a disposizione dal Soggetto gestore e a implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili. Il proponente, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento al Soggetto Gestore, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la documentazione comprovante gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto. Tale richiesta dovrà

essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure adottate dal Soggetto gestore nella relativa manualistica allegata.

Art. 17

Modifiche del Bando

1. I Soggetti attuatori si riservano la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni del presente bando, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Bando saranno pubblicate tempestivamente sul sito istituzionale del Commissario straordinario <https://sisma2016.gov.it/pnrr-area-sisma-2009-2016/> e di Unioncamere <http://www.unioncamere.gov.it>.

Art. 18

Modifiche/variazioni del Progetto finanziato

1. Il proponente non può apportare modifiche al Progetto finanziato, agli interventi e/o ai singoli progetti ivi compresi, salvo quanto di seguito esposto.
2. Ove il proponente intenda apportare modifiche, dovrà esserne presentata formale domanda al Soggetto gestore. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione descrittiva delle modifiche richieste.
3. Solo a seguito della ricezione della domanda di modifica, il Soggetto gestore valuterà l'approvazione della modifica verificandone l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: - la modifica non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato; - le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto finanziato; - l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l'effetto, il Progetto finanziato, devono garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Soggetto gestore potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa dal proponente entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica compete ai Soggetti attuatori e verrà comunicata al proponente dalle entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 4, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 19

Sanzioni, revoca del contributo e sospensione

1. Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).
2. Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Bando, ivi incluso il mancato rispetto di quanto richiamato all'art. 2 comma 4, o assunti con il disciplinare d'obblighi.

3. Si potrà altresì procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:

- a) irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi e/o progetti previsti nel Progetto finanziato;
- b) mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, del cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi. Parimenti, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del finanziamento in caso di violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale.

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 18, le modifiche non tempestivamente comunicate o non approvate comporteranno la decurtazione delle spese correlate alle modifiche non comunicate e/o approvate e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

5. Il proponente è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento.

6. Nel caso di revoca parziale o integrale, il proponente e, in ipotesi di aggregazione, gli aggregati in solido, sono tenuti a restituire le somme già erogate.

7. Le risorse residue a seguito di ipotesi di revoca parziale o totale saranno riallocate secondo la graduatoria, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.

Art. 20

Potere sostitutivo

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Progetto finanziato, consistenti nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei singoli interventi e progetti ivi previsti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, possono essere attivati i poteri sostitutivi secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. In particolare, il Soggetto attuatore assegnerà al Proponente un termine per provvedere non superiore a trenta giorni; in caso di perdurante inerzia, il Soggetto attuatore, sentito il proponente, individuerà l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nominerà uno o più commissari ad acta, ai quali attribuirà, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari a superare l'inadempimento, l'inerzia, il ritardo e/o la difformità rilevati, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

Art. 21

Stabilità dei progetti/interventi

1. Il Progetto ammesso a finanziamento, così come i singoli interventi ivi previsti, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di funzionamento;
 - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività.
2. La violazione del presente articolo legittimerà i Soggetti attuatori a recuperare dal proponente e, in ipotesi di aggregazione, dagli aggregati in solido, il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 22

Chiarimenti e informazioni

1. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Bando devono essere inoltrate al seguente indirizzo web <http://www.unioncamere.gov.it>. Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di “FAQ” sulla pagina del sito web dedicato alla procedura.

Art. 23

Tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati raccolti nell’ambito della procedura di cui al presente Bando è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.. 2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Bando secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 24

Controversie e foro competente

1. In caso di controversie in materia di interpretazione e applicazione del presente bando saranno perseguite le vie della definizione collaborativa. In difetto, la giurisdizione per la risoluzione delle controversie è del giudice amministrativo, ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010 ed in particolare del Tribunale amministrativo del Lazio – Roma.

Art. 25

Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito web <http://www.unioncamere.gov.it>.
2. La pubblicazione del presente Bando e di tutti gli atti relativi alla relativa procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
4. Per eventuali chiarimenti in merito all’interpretazione del presente bando è possibile inviare le richieste all’indirizzo web <http://www.unioncamere.gov.it>.

Allegato n. 1

Elenco dei comuni del cratere sismico del 2009 individuati dal Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale

Provincia di Teramo: Arsitia, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea

Provincia di Pescara: Brittolli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Elenco dei comuni del cratere sismico 2016 agosto così come individuati negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016:

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO.

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO.

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE.

19. Amandola (FM);

20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO:

1. Campoli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI)

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);

41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

Regione Abruzzo:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE)

<p>a. Macro criterio</p> <p>Impatto occupazionale, economico e sociale dell'intervento progettuale</p> <p>Da declinarsi attraverso i seguenti sottocriteri :</p>	<p>30</p>	<p>Capacità del progetto di determinare un incremento diretto dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile, ed azioni di reinserimento di disoccupati</p>	<p>Capacità del progetto di contribuire allo sviluppo imprenditoriale del territorio e alla attivazione e diffusione di opportunità di impresa</p>	<p>Capacità del progetto di contribuire al mantenimento della residenzialità ed al contrasto dello spopolamento</p>	<p>Capacità del progetto di determinare un aumento delle presenze turistiche</p>	<p>Capacità del progetto di favorire l'inclusione e l'innovazione sociale</p>
<p>b.</p> <p>Validità della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio</p> <p>Da declinarsi attraverso i seguenti sottocriteri :</p>	<p>20</p>	<p>Capacità dell'intervento progettuale di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio, con prioritario riferimento agli immobili oggetto</p>	<p>Definizione quantitativa e qualitativa degli obiettivi e dei risultati attesi e validità della metodologia presentata per il raggiungimento delle finalità progettuali</p>	<p>Valore strategico del progetto per gli obiettivi di promozione e marketing del territorio, anche regionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e</p>		
		<p>10</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>

		di ricostruzione post-sisma		sociale		
		10	5	5		
<p>c. Sostenibilità economico-gestionale del progetto, validità delle scelte organizzative e garanzie per il mantenimento nel tempo dell'iniziativa (min 5 anni)</p> <p>Da declinarsi attraverso i seguenti sottocriteri:</p>	20	<p>Presenza ed adeguatezza del partner privato selezionato, affidabilità e validità dell'organizzazione e complessiva preposta alla gestione dell'intervento e delle competenze coinvolte</p>	<p>Qualità del piano di sostenibilità economica e validità delle garanzie per il mantenimento dell'iniziativa nel tempo</p>	<p>Ruolo e misura del cofinanziamento e dell'apporto del partner privato alle finalità progettuali</p>		

		10	5	5		
<p>d.</p> <p>Coinvolgimento del territorio e qualità dell'aggregazione e delle reti coinvolte</p> <p>Da declinarsi attraverso i seguenti sottocriteri :</p>	30	<p>Numero ed articolazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel partenariato e nella rete dei proponenti l'iniziativa</p>	<p>Qualità, capacità ed esperienza del partenariato coinvolto</p>	<p>Integrazione e collegamento del progetto con altri interventi di sviluppo locale e capacità di sviluppo di azioni di sistema</p>	<p>Capacità dell'intervento di coinvolgere gli stakeholders, l'associazionismo e di favorire la partecipazione territoriale</p>	<p>Capacità del progetto di collegarsi a circuiti turistico-culturali di livello regionale e nazionale e di diventare componente di una offerta integrata</p>
		10	5	5	5	5

**SCHEMA DI
AVVISO PUBBLICO**

ai fini dell'art. 5 dell'attuazione dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante "Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza"

premesse che

- con l'art. 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, esuccessivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, vengono previsti accordi e forme di collaborazione con i privati ai fini dell'attuazione della linea di intervento indicata nel titolo del presente avviso;

- il citato art. 5 prevede che *«1. Per assicurare la rapida ed efficace attuazione degli Interventi previsti dalla sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del PNC sisma, nel rispetto degli obiettivi e del cronogramma stabiliti dal decreto del 15 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche comprese nel novero di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai suoi allegati, al fine di promuovere la valorizzazione culturale e ambientale del territorio, anche in chiave socio-economica e turistica, attivano le forme di collaborazione con soggetti privati di cui d'appresso. 2. In relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, le forme di collaborazione ammissibili sono le*

seguenti: a) i partenariati speciali pubblico-privato previsti dall'articolo 151 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basati su procedure semplificate di individuazione del partner privato, e che sono da intendersi applicabili, anche in deroga alla disciplina di legge vigente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad ogni intervento ammissibile nell'ambito delle finalità indicate nel bando allegato, e dunque finalizzati anche alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini sociali, turistico-culturali e ricreativi; b) la concessione, la locazione, l'affitto del bene oggetto dell'intervento o altro contratto pubblico con un partner privato, da selezionare sulla base dello schema di avviso pubblico allegato (all. 3); la scelta del partner privato dovrà essere effettuata mediante l'acquisizione di un progetto gestionale ed economico presentato da operatori economici o enti del terzo settore, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica e di un confronto concorrenziale, che garantisca l'affidabilità e la stabilità dell'iniziativa e la coerenza con gli obiettivi della linea d'intervento. 3. Nel caso della procedura di cui alla lettera a) del comma 2, l'ente pubblico dovrà concludere, in tempo utile per la presentazione della domanda, la fase di selezione del partner privato nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 19 e 151 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicando sul proprio sito internet istituzionale, per almeno trenta giorni, apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di partner per specifici interventi. La definizione dell'accordo di partenariato è condizionata all'ammissione a finanziamento del progetto presentato dall'ente pubblico. 4. Nel caso della procedura di cui alla lettera b) del precedente comma 2, l'amministrazione interessata pubblica l'avviso, sulla base dello schema di cui all'allegato 4, sul proprio sito internet istituzionale, e provvede a dare la più ampia informazione nelle forme previste, assegnando il termine finale di presentazione della proposta da parte dei soggetti privati in tempo utile per la presentazione della propria domanda. 5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4, l'amministrazione proponente dovrà concludere il procedimento di scelta del contraente con provvedimento motivato da trasmettere unitamente alla domanda di contributo entro il termine previsto dal bando. Negli stessi casi, l'amministrazione proponente, ove abbia già ricevuto una proposta di valorizzazione, provvede a pubblicare l'avviso dando atto e conoscenza della proposta ricevuta, e assegnando congruo termine per un confronto concorrenziale con ogni altro possibile soggetto interessato; trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento, di legalità e di moralità previsti dagli articoli 4 e 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 6. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 7. I soggetti pubblici individuati quali beneficiari degli interventi, che avessero già promosso forme speciali di partenariato, possono trasformare tali forme in partenariati speciali

ai sensi del comma 2. 8. Fermo restando che la linea di intervento è dedicata in via prioritaria a promuovere forme di collaborazione e sinergia tra iniziativa pubblica e iniziativa e capacità privata, è consentita la proposta di progetti fondati sulla gestione diretta del bene da parte dell'amministrazione proponente, anche attraverso società in house, fatta salva la non finanziabilità dei costi di funzionamento a regime»;

- l'amministrazione intende attivare la forma di collaborazione con i privati prevista dall'art. 5 comma 2 lettera b), al fine di selezionare un progetto gestionale ed economico presentato da associazioni di natura sociale, imprese e operatori economici, in coerenza con la linea di intervento PNC sisma sopra indicata e con gli obiettivi indicati nel presente avviso;

considerato che

- l'amministrazione ritiene che il bene pubblico (palazzo/bene immobile/riserva naturale/ etc.....) meglio descritto nella delibera/relazione allegata (all. 1), possa essere oggetto di valorizzazione ai fini della migliore conservazione/fruizione anche attraverso una o più iniziative di natura sociale ed economica orientate allo sviluppo sostenibile del territorio, secondo le finalità e gli obiettivi indicati nell'allegato 1 che è da intendersi come parte integrante del presente avviso;

- nella scheda allegata all'ordinanza n. 14 del 2022 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, relativa alla linea di intervento, si legge che sono iniziative ammissibili «Sviluppo di attività economiche, anche in forma cooperativa o attraverso la riqualificazione e rifunionalizzazione di edifici e spazi pubblici e infrastrutture, per l'erogazione di servizi di fruizione del patrimonio ambientale, culturale e turistico (e.g. impianti, percorsi turistici, cammini storico-culturali, ambientali ed enogastronomici, ciclovie, piattaforme, reti, sistemi e asset per ecosistemi informatici-digitali, etc.). Costituzione di hub creativi e di centri di servizio alle imprese, spazi attrezzati di coworking, incubatori destinati alle imprese creative, turistiche, sportive, sociali e culturali realizzate. Realizzazione di una piattaforma innovativa per l'aggregazione e la gestione dell'offerta delle destinazioni turistiche e dei servizi di accoglienza e informazione, per l'analisi della domanda e dell'offerta culturale e turistica del territorio a disposizione delle imprese, degli enti locali e del Terzo settore per iniziative di marketing e promozione territoriale. Realizzazione di iniziative permanenti, quali mostre, festival, gallerie immersive ed altre installazioni finalizzate ad attrarre risorse ed interesse turistico, con l'utilizzo di tecnologie avanzate, digitali e strumenti innovativi (visualizzazione immersiva, realtà aumentata etc). Realizzazione di centri servizi territoriali a favore degli operatori e dei turisti attraverso il sistema degli hot-spot. In particolare, gli hot-spot forniranno servizi, supporto tecnologico, assistenza, consulenza, informazione, coperture assicurative, gestione delle prenotazioni, formazione, strumenti di gestione delle emergenze a tutti gli operatori del territorio ed ai turisti. Sostegno agli investimenti

per la digitalizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale. Costituzione di hub educativi/creativi ad uso sociale e civico»;

SI RENDE NOTO CHE

1 - Le associazioni di carattere sociale, le imprese, anche in forma cooperativa, gli operatori economici possono presentare un “Progetto di valorizzazione” del bene pubblico indicato coerente con le finalità sopra richiamate e meglio specificate nella delibera/relazione allegata.

2 - Il “Progetto di valorizzazione” del bene pubblico dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) una relazione esplicativa degli obiettivi che si intendono conseguire in coerenza con le previsioni della linea di intervento B2.2 del PNC sisma e del presente avviso, di massimo 10 cartelle formato standard, con eventuali documenti anche fotografici;
- b) la descrizione della personalità del soggetto proponente, e dell’organizzazione e dei mezzi finanziari dedicati al “Progetto di valorizzazione”;
- c) la descrizione dei vantaggi economico-sociali del progetto proposto per il territorio ai fini occupazionali e della attrattività;
- d) un’idonea garanzia della stabilità del “Progetto di valorizzazione” e della durata per un arco temporale non inferiore a cinque anni;
- e) la dimostrazione del possesso dei requisiti di legalità e moralità previsti dal Codice antimafia ai fini della contrattazione pubblica e dall’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- f) l’indicazione dell’eventuale contributo economico da parte del soggetto privato per la realizzazione degli obiettivi previsti dal “Progetto di valorizzazione”.

3- L’amministrazione ..., attraverso il presente avviso pubblico, intende selezionare il progetto più idoneo e coerente con le finalità illustrate ai fini della concessione al privato della disponibilità del bene per un tempo non inferiore a sei anni, ed eventualmente anche per un tempo maggiore, in relazione alla quantità e alla qualità dei servizi proposti nel “Progetto di valorizzazione”, del contributo economico offerto, delle relative garanzie.

4- Ogni “Progetto di valorizzazione” dovrà essere presentato, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il termine delle ore 12 del giorno al seguente indirizzo p.e.c.:

5- L’amministrazione ... procederà alla valutazione dei progetti presentati, con piena discrezionalità in relazione alla valutazione dell’affidabilità e alla coerenza di essi con gli obiettivi indicati, sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di importanza: a) impatto occupazionale, economico e sociale dell’intervento progettuale; b) validità della proposta dal punto di vista culturale, naturalistico e sociale; coerenza con gli obiettivi della misura e corrispondenza con le caratteristiche del territorio; c) sostenibilità economico-gestionale del progetto, validità delle scelte organizzative e

garanzie per il mantenimento nel tempo dell'iniziativa (minimo 5 anni); d) capacità di coinvolgimento del territorio anche in relazione alle caratteristiche della collaborazione prescelta.

6- La Relazione allegata al presente Avviso, di cui è parte integrante, è consultabile sul sito internet istituzionale